



Coordinamento Italiano Modellismo Statico

STATUTO ASSOCIATIVO: I REQUISITI INDISPENSABILI PER MANTENERE IL TRATTAMENTO FISCALE PRIVILEGIATO PREVISTO PER LE ASSOCIAZIONI

PREMESSA

Abbiamo visto con il precedente documento in materia fiscale che il legislatore ha di recente imposto alle associazioni già esistenti ed a quelle che in futuro verranno costituite l'obbligo di comunicare i propri dati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione del modello EAS. Si tratta in particolare di notizie relative alla "struttura" dell'associazione, come ad esempio le caratteristiche dello statuto, la composizione degli organi sociali, altre informazioni simili ed altre notizie invece di carattere operativo, come ad esempio i dati sulle modalità di movimentazione della cassa sociale.

Si è già evidenziato nel precedente documento che tramite queste informazioni, l'amministrazione fiscale ha di fatto compiuto un primo censimento delle realtà associative che per altri motivi non le fossero già conosciute. Sono infatti rimaste escluse dall'obbligo di deposito del mod. EAS diverse categorie di associazioni i cui dati sono necessariamente già noti all'amministrazione, si pensi alle associazioni di carattere sportivo aderenti alle federazioni o ad esempio alle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento come ONLUS.

Come si diceva, il chiaro intento del legislatore è stato quello di effettuare appunto un censimento di tutte le realtà associative non ancora note, al fine di rendere in qualche modo conosciute o almeno conoscibili le caratteristiche delle singole associazioni, comminando contemporaneamente a tutti i sodalizi che non hanno ottemperato all'onere di depositare il mod. EAS la sanzione della decadenza dal regime fiscale agevolato in modo sostanzialmente definitivo, salvo eventuali sanatorie future. Conseguentemente il rischio concreto che si profila per le associazioni che non ha inviato il mod EAS è quello del recupero a tassazione di tutte le entrate che il fisco dovesse accertare, in quanto per le stesse non sarà possibile avvalersi del regime di particolare favore sin qui concesso senza alcuna limitazione alle associazioni.

È evidente che un simile rischio di natura fiscale è commisurato all'ammontare delle entrate della associazione e, di norma, le associazioni di modellismo hanno entrate alquanto modeste, ma non bisogna sottovalutare la portata della norma, in quanto anche l'accertamento di qualche migliaio di euro di ricavi espone l'associazione al rischio di accertamento per diverse centinaia di euro di imposte evase, che, sommate a sanzioni ed interessi, possono diventare anche cifre importanti, soprattutto se dovute in relazione allo svolgimento di una attività di natura amatoriale.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER MANTENERE L'ESENZIONE FISCALE: PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS E PRESENZA DEI "REQUISITI QUALIFICANTI" NELLO STATUTO ASSOCIATIVO

Se sin qui abbiamo approfondito l'importanza del deposito del mod. EAS per non incorrere nella decadenza dal regime fiscale agevolato, dobbiamo però sottolineare che la semplice presentazione del modello EAS è condizione necessaria ma non sufficiente per mantenere l'esenzione.

Se infatti da un lato il legislatore con il suo provvedimento ha inteso promuovere una raccolta di dati sulle associazioni ha anche implicitamente voluto distinguere questa tipologia di soggetti, che merita particolari benefici fiscali, da altri soggetti, che invece è giusto che subiscano una imposizione in quanto la loro esistenza non è semplicemente legata a scopi amatoriali ma realizza finalità di natura sostanzialmente commerciale, assicurando un guadagno, sia pure potenziale, ai soggetti che ne sono partecipi.

Il legislatore, infatti, nel decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 poi convertito con modifiche, che è la norma che istituisce l'onere della presentazione del modello EAS, evidenzia che detto adempimento consente agli enti associativi che posseggano "i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria" di mantenere il regime fiscale agevolato. **Viene così definitivamente sottolineato che, oltre alla presentazione della dichiarazione fiscale mediante il mod. EAS è indispensabile che l'associazione abbia caratteristiche ben determinate ed anzi appunto "qualificanti" per potersi definire tale e godere delle agevolazioni che l'ordinamento le riconosce.**

Per determinare quali debbano essere le caratteristiche "qualificanti" per mantenere l'esenzione fiscale si deve affrontare una approfondita analisi normativa che in questa sede sarebbe lungo ed in parte inutile affrontare, anche perché, sfruttando l'occasione di fornire i necessari chiarimenti sul mod. EAS, l'Agenzia delle Entrate, con la sua circolare 12/E del 9 aprile 2009, ha di fatto riepilogato quanto il nostro ordinamento richiede agli statuti associativi perché si possano ritenere esistenti i famosi "requisiti qualificanti".

I "REQUISITI QUALIFICANTI" DEGLI STATUTI ASSOCIATIVI RICHIESTI DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA

I requisiti non sono particolarmente complessi e sono sostanzialmente tutti afferenti alle modalità con le quali lo statuto regola la vita sociale e determina l'impiego delle somme a qualsiasi titolo percepite dall'associazione stessa.

Vengono identificati dalla menzionata circolare dell'Agenzia delle Entrate sei diversi requisiti, tutti indispensabili, dice la circolare "da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata". L'amministrazione fiscale richiede pertanto un adeguamento degli statuti esistenti a quanto previsto dalle normative fiscali, sottolineando che trattasi di adempimento indispensabile per mantenere i benefici sin qui goduti e chiede inoltre che le modifiche apportate agli statuti vengano comunque certificate da un notaio (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) o almeno registrate, conferendo così allo statuto le caratteristiche di certezza in quanto il testo viene appunto acquisito nella raccolta del notaio o degli uffici che provvedono alla registrazione.

Entrando nel merito la circolare delle entrate richiede che lo statuto associativo rechi queste condizioni, tutte indispensabili:

- a) L'espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

la clausola, in modo molto lineare, tende ad evitare che i soci possano beneficiare di fondi di pertinenza associativa che, in ogni caso, non andranno mai distribuiti ai soci né direttamente ma neanche in forma indiretta, ad esempio beneficiando di servizi o beni dell'associazione.

- b) L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (omissis) salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

anche in questo caso si vuole evitare che i soci possano beneficiare di somme o beni di pertinenza associativa, escludendoli anche dal riparto dei beni associativi nel caso di scioglimento dell'associazione.

- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo (omissis) escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

dietro una formula un po' contorta si cela la richiesta di garantire a ciascun socio pari dignità rispetto agli altri soci e rispetto alla stessa associazione, consentendogli il diritto pieno di voto ed escludendo la mera temporaneità del vincolo associativo.

- d) È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

la clausola si commenta da sé, ma è da sottolineare la necessità di tenere ordinatamente le scritture contabili e di rendere il conto almeno una volta l'anno, tutti adempimenti che poi consentono all'amministrazione finanziaria di verificare che non vi siano fenomeni elusivi o di vera e propria evasione.

- e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri di loro ammissione od esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci o rendiconti, (omissis);

si richiede anche nel punto e) la specificazione nello statuto di elementi che normalmente vengono ritenuti scontati ma tali in realtà non sono visto che, in linea teorica, lo statuto potrebbe disporre diversamente. Oltre a criteri di sostanza (es. principio del voto singolo) la vigente normativa richiede anche che lo statuto imponga dei criteri di forma o di pubblicità degli atti al fine di rendere gli stessi conoscibili, anche in questo caso si tratta di elementi aspetti ampiamente condivisibili.

- f) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;

differentemente dagli enti di natura commerciale, la quota di partecipazione del socio al patrimonio sociale non può essere rivalutata e non può circolare, con l'unica curiosa limitazione della trasmissibilità della stessa quota per causa di morte.

COSA E' NECESSARIO FARE:

Se per la fine del 2009 era necessario provvedere alla trasmissione del mod. EAS contenente i dati sull'associazione al fine di non perdere la fiscalità privilegiata, nel 2010 è il caso che le associazioni provvedano ad adeguare lo statuto a quanto richiesto dall'ordinamento. Non si tratta di modifiche particolarmente impegnative e possono essere tranquillamente assunte in sede di assemblea annuale, avendo l'accortezza di convocarla in forma straordinaria rispettando le formalità previste dallo statuto a suo tempo adottato.

Bisogna fra l'altro ricordare che l'assemblea, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa, va comunque convocata annualmente, almeno per consentire agli amministratori di rendere il conto e magari anche per approvare un bilancio di previsione laddove si intendano svolgere attività nuove o lo prescriba lo statuto.

Sarà quindi il caso di adeguare lo statuto a quanto richiesto dalla normativa con il duplice vantaggio di mantenerlo all'altezza di quanto richiesto dalla normativa vigente e di mantenere l'esenzione fiscale. È importante ribadire ancora una volta che le modifiche apportate allo statuto non dovranno solo essere riportate nel verbale d'assemblea ma, per dimostrarne al fisco l'effettiva adozione, dovranno assumere la forma di un atto pubblico o di una scrittura con firme autenticate. Conseguentemente l'intervento del notaio è da ritenere indispensabile, salvo che non si voglia autonomamente (e più economicamente!) provvedere alla registrazione del verbale d'assemblea o, eventualmente, dello statuto stesso nella formula recante le modifiche apportate.

È infine scontato concludere che, con le ultime prescrizioni di legge, gli adempimenti posti a carico delle associazioni cominciano ad assumere una veste formale piuttosto marcata, dovendosi quindi abbandonare la vecchia immagine dell'associazione ove tutto veniva tenuto un po' "alla buona". Questo se da un canto è innegabilmente un onere per gli associati (anche se di limitata entità), dall'altro però consente di dare una reale veste formale all'associazione, una "serietà" della forma che consente al sodalizio di presentarsi ai propri interlocutori (pubblica amministrazione alla quale si intendano presentare le proprie iniziative o privati che vogliono sponsorizzarle) in modo estremamente più affidabile e strutturato. Insomma , non è solo burocrazia inutile.